



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Generale

Versione	Data di approvazione	Approvatore
1	29 ottobre 2021	CdA



INDICE

1	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	9
1.1	I principi generali	9
1.2	Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	9
1.3	Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto.....	22
1.4	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	24
2	Aglatech14 S.p.A.....	27
2.1	La governance	27
2.2	Il Sistema di controllo e di gestione dei rischi.....	30
2.3	Codice etico.....	31
3	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Aglatech14 S.p.A.	33
3.1	La responsabilità in merito a adozione ed aggiornamento del Modello	34
3.2	La redazione del Modello.....	34
3.3	La struttura del Modello Organizzativo di Aglatech14 S.p.A.	35
4	L’Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.....	37
4.1	I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.....	37
4.2	Nomina, revoca e decadenza.....	39
4.3	I compiti dell’Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.....	41
4.4	L’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.....	42
4.5	Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.	43
4.6	Libri dell’Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.....	46

5	Formazione e informazione	48
5.1	Disposizioni generali	48
5.2	Comunicazione iniziale.....	48
5.3	Formazione del personale.....	48
5.4	Informativa ai “Terzi Destinatari”	49
6	Il Sistema Disciplinare	50
6.1	Profili generali	50
6.2	Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti.....	51
6.3	Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti	52
6.4	Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	53
6.5	Le sanzioni nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza	54
6.6	Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”	54



Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio applicabile ai dipendenti ed ai dirigenti

Codice etico: Il Codice Etico adottato dalla Società.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo Dirigente): il Consiglio di Amministrazione di Aglatech14 S.p.A.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: Amministratori, Personale apicale e sottoposto, consulenti, collaboratori, fornitori, agenti ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: soggetto economico che opera nel mercato dell’approvvigionamento per le risorse finanziarie e primarie (beni e servizi).

Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).



Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento agli Amministratori.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici:

- lo Stato (o Amministrazione Statale)
- gli Enti Pubblici: l'Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all'ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l'Amministrazione dell'Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica.

Pubblico ufficiale: colui che esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi" (art.357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Società: Aglatech14 S.p.A.

Segnalante o Whistleblower: colui che effettua una segnalazione.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Terzi Destinatari: consulenti, collaboratori, fornitori, agenti ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile

la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto e quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "il Modello") è costituito da una Parte generale ed una Parte Speciale. La **Parte Generale** tratta principalmente i seguenti temi:

- contesto normativo;
- Società e assetto organizzativo societario in tema di governance e sistema di controllo interno;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con specifico riferimento alle caratteristiche;
- Organismo di Vigilanza;
- meccanismi di diffusione del Modello, tra cui la formazione e l'informazione;
- Sistema sanzionatorio e procedimento sanzionatorio.

La **Parte Speciale** identifica:

- le categorie di reato rilevanti per la Società;
- le attività ed i processi sensibili;
- i principi di comportamento e i relativi presidi di controllo;
- i compiti dell'OdV.

Oltre a quanto descritto, costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- il documento di risk assessment, ovvero il documento di valutazione dei rischi, predisposto dalla Società che identifica:

- le categorie di reato rilevanti per la Società;
 - le aree aziendali (Organi e funzioni aziendali) potenzialmente esposte al rischio;
 - i processi e/o le attività sensibili, ovvero quelle attività o processi di competenza degli organi e delle aree o funzioni aziendali nei quali si possono in astratto realizzare le condotte costituenti i reati presupposto;
 - il sistema di controllo e di gestione del rischio, che identifica le misure adottate dalla Società per l'abbattimento del rischio di reato ad una misura accettabile (da intendersi nella residuale "possibilità di commettere un illecito solo violando fraudolentemente il sistema di controllo e di gestione del rischio adottato")
 - l'esposizione al rischio della Società (rischio inerente e residuo).
- il Codice etico che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale;
 - tutte le disposizioni, i provvedimenti interni e le procedure operative aziendali richiamate all'interno del Modello (es. poteri, deleghe, organigrammi, statuto, procedure). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro distribuzione all'interno dell'azienda.



PARTE GENERALE

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “apicali”);
- soggetti “sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore, i c.d. reati presupposto.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (art. 314, co. 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica; (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);

- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art.289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2, c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF)

- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 187-ter, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a) bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- sanzioni (D.lgs. 152/2006, art. 279);
- inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. 202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull’immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Articolo 8 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere;
- Associazione di tipo mafioso.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Il regime di responsabilità introdotto dal Decreto intende coinvolgere nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti stessi. Infatti, in caso di illecito è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, per i casi più gravi, sono previste anche ulteriori gravi misure interdittive, quali la sospensione o revoca di concessioni e licenze, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell'ente.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria è ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Di seguito sono elencate le sanzioni interdittive previste dal Decreto:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono temporanee e possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della società, fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) in situazioni di particolare tenuità del fatto e in presenza di condotte riparatorie poste in essere dall'ente.

In riferimento alla particolare tenuità del fatto, l'art. 13 del Decreto prevede che - nei casi disciplinati dall'art.12, comma 1, in tema di riduzione della sanzione pecuniaria - le sanzioni interdittive non si applichino qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'autore del fatto ha commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora la società abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 231/2001 prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";

- “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
- “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.

La **confisca** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all’Ente è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del Decreto, la società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Le sanzioni amministrative a carico della società si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato, fatte salve le ipotesi di interruzione della prescrizione. La prescrizione si interrompe in caso di richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e di contestazione dell’illecito amministrativo; in quest’ultimo caso, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

La condanna definitiva della società è iscritta nell’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

L’articolo 6 del Decreto stabilisce che l’Ente non è chiamato a rispondere dell’illecito qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “**Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**”.

Il Legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Riguardo i contenuti, secondo quanto previsto dal Decreto, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono:

- individuare, mediante apposita analisi dei rischi, le attività svolte dall'Ente, nell'ambito delle quali possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire e alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- istituire un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti di tale Organismo di Vigilanza;
- adottare un sistema sanzionatorio e disciplinare idoneo a sanzionare la violazione del Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Qualora il reato sia stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;



- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.



2 Aglatech14 S.p.A

Aglatech14 S.p.A. (di seguito anche “la Società”) è una società attiva nel settore delle traduzioni e dei servizi linguistici. Nata nel 1997 con il nome di Aglaia, la Società assume il nome di Aglatech14 in corrispondenza del cambio di proprietà avvenuto nel 2014. Negli ultimi anni la crescita è stata rapida, sia in termini di fatturato che di persone. I grandi cambiamenti dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, della gestione dei processi e dell’organizzazione aziendale hanno portato all’attuale assetto della società, che punta ad essere un partner qualificato per la fornitura di servizi di traduzione per i suoi clienti.

Inoltre, la Società è certificata secondo lo standard di qualità UNI EN ISO 17100:2015 e UNI EN ISO 18587: 2017, ulteriore elemento che la rende un punto di riferimento per l’intero settore.

2.1 La governance

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo tradizionale.

Lo Statuto della Società prevede i seguenti Organi Sociali:

- l’Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l’esclusione di competenze gestorie);
- il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione dell’impresa);
- il Collegio Sindacale (con funzioni di controllo sull’amministrazione della Società).

Assemblea dei soci

Al vertice si colloca l’Assemblea dei soci, espressione della capacità volitiva dell’azionista, nonchè momento in cui la dialettica proprietaria determina le scelte decisive per la realizzazione degli interessi aziendali.

L’Assemblea ordinaria, oltre al compito e potere di determinare l’indirizzo generale dell’attività della Società per il conseguimento delle finalità da essa perseguite, ai sensi dell’articolo 2364 comma 1 c.c.:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea in sede straordinaria è competente per deliberare:

- sulle modificazioni dello statuto,
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA"), composto da 3 membri, è l'organo con funzione di supervisione strategica, nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del CdA, nonché Amministratore delegato della Società.



Al Presidente e Amministratore Delegato sono attribuite tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione come previste dallo statuto sociale per il Consiglio di Amministrazione, con la sola eccezione delle facoltà espressamente riservate dallo statuto o dalla legge al Consiglio stesso o all'assemblea degli azionisti.

In particolare, al Presidente e Amministratore Delegato è conferito anche il potere di firmare in nome e per conto della Società tutte le dichiarazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi tributari, sia che si tratti di imposte dirette che indirette di qualsiasi specie, annuali o infra-annuali ecc., nonché di stipulare contratti relativi a beni iscritti in pubblici registri.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Società di revisione

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364 comma 1 n°2 del codice civile.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

In aderenza all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, la società incaricata della revisione legale dei conti/il revisore legale dei conti:

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.



Organismo di Vigilanza

Per quanto concerne l'Organismo di Vigilanza si rimanda al capitolo 4.

2.2 Il Sistema di controllo e di gestione dei rischi

In coerenza con le best practice nazionali ed internazionali, la Società ha sviluppato un Sistema di controllo e di gestione dei rischi volto a proteggere e accrescere il valore della Società. Tale sistema contribuisce a una conduzione dell'ente coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli Organi sociali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto e delle procedure interne.

Costituiscono elementi cardine del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società:

- lo Statuto, che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- l'Organigramma, che rappresenta il sistema organizzativo adottato dalla Società, al fine di garantire una corretta attribuzione di ruoli e funzioni;
- le Job description, che definiscono le competenze di tutti coloro che, nell'ambito dei ruoli aziendali rivestiti, operano nelle aree considerate "a rischio reato";
- il Codice etico, costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti, interni ed esterni, devono rispettare;
- il Sistema procedurale, costituito da procedure, regolamenti e comunicazioni interne volte a regolamentare i processi rilevanti e a definire le modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

I documenti di cui sopra, una volta redatti ed approvati, sono portati a conoscenza delle Funzioni societarie attraverso due principali mezzi di diffusione: la comunicazione mediante posta elettronica e la pubblicazione sulla intranet aziendale.

Gli strumenti organizzativi sono riflessi nel sistema dei poteri di seguito descritto, che, all'interno del sistema organizzativo della Società, rappresenta l'insieme dei documenti formali mediante i quali sono individuate le funzioni organizzative aziendali assegnatarie dei poteri "esterni ed interni":

- poteri di rappresentanza gestionale (c.d. procure generali), attribuibili mediante procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse e alle responsabilità attribuite nell'organizzazione della Società;
- poteri di rappresentanza relativi alle singole operazioni (c.d. procure speciali), conferite con procure notarili o altre forme di delega in coerenza con la normativa applicabile e con le singole tipologie di atti da stipulare;
- deleghe e sub-deleghe di funzione con riferimento agli aspetti inerenti alle normative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex. D. Lgs. 81/2008, attribuite ai singoli soggetti per conferire specifici poteri volti ad assicurare il rispetto di obblighi e adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- deleghe interne, attribuite al fine di compiere atti che producono effetti diretti solo all'interno della Società o, comunque, nell'Ambito di rapporti contrattuali già formalizzati.

Tali documenti definiscono, ove necessario, i relativi limiti di importo per le differenti tipologie di attività.

2.3 Codice etico

La Società ha adottato un Codice etico, in cui sono stati richiamati i principi che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i Destinatari.

Il Codice etico rappresenta un punto di riferimento per indirizzare i comportamenti dei Destinatari, in mancanza di specifiche regole comportamentali e protocolli preventivi.

La Società è impegnata nell'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice etico.



Il Codice etico è sottoposto periodicamente ad aggiornamento.



3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Aglatech14 S.p.A.

La Società ha ritenuto opportuno adottare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, nonché un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il costante aggiornamento, la Società si propone di:

- diffondere una cultura orientata al controllo e al c.d. "Risk Management";
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, rendendo consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società, esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende conformarsi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate all'assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, anche valorizzando i presidi in essere, volti ad evitare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.1 La responsabilità in merito a adozione ed aggiornamento del Modello

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'organo dirigente è responsabile dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, la responsabilità e quindi il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, tutti i documenti che costituiscono il Modello. Allo stesso modo, le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche di singoli documenti o l'adozione di nuovi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Codice etico, Procedure, Codici comportamentali, Regolamenti, Istruzioni operative,...), al fine di recepire eventuali aggiornamenti normativi/organizzativi, possono essere approvate dall'Amministratore Delegato e/o dai soggetti e dalle funzioni a ciò delegati, in base al sistema di poteri vigente per tempo. In ogni caso i documenti devono essere successivamente presentati al Consiglio di Amministrazione, che ha la facoltà di approvare, chiedere rettifiche ovvero revocare i provvedimenti.

3.2 La redazione del Modello

La redazione del presente Modello si è caratterizzata per lo svolgimento di attività dirette alla valutazione dell'esposizione al rischio da parte della Società ed alla definizione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi specifici connessi ai reati presupposto richiamati dal D. Lgs 231/01.

In particolare, ai fini della redazione del Modello, sono state svolte le seguenti attività:

- identificazione delle aree e dei processi sensibili, attraverso l'esame della documentazione aziendale ed interviste con il personale, e correlazione delle aree e dei processi sensibili rispetto alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;

- analisi del rischio inerente, attraverso la valutazione della probabilità che uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 possano essere commessi nello svolgimento dell'attività sensibile e del relativo impatto, basato sulla gravità delle sanzioni potenzialmente applicabili;
- identificazione del sistema di controllo interno con specifico riferimento alle aree ed ai processi sensibili individuati, valutazione delle azioni necessarie per migliorarne il funzionamento e individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti in riferimento alle sole aree ed ai processi individuati come a rischio di reato;
- analisi del rischio residuo per ciascuna attività sensibile, valutando la riduzione del rischio inerente in relazione all'adeguatezza e al livello di implementazione dei presidi di controllo in grado di ridurre il rischio di commissione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 e astrattamente rilevanti per la Società;
- definizione delle regole comportamentali relative a ciascun processo sensibile;
- disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle previsioni indicate nel Modello e le violazioni del Codice etico;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza in un organo costituito ad hoc dalla Società ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali;
- adozione di un canale per le segnalazioni aventi ad oggetto eventuali violazioni del Modello.

3.3 La struttura del Modello Organizzativo di Aglatech14 S.p.A.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, nonché da un documento di Risk assessment.



Si intendono inoltre parte integrante del Modello il Codice etico, le procedure, i codici comportamentali, i regolamenti, le istruzioni operative in esso richiamati.



4 L'Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 prescrive che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia e indipendenza, richieste dalla norma, presuppongono che l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica agli Amministratori.

Ai sensi del Decreto, all'Organismo di Vigilanza compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV il relativo incarico è affidato ad un organismo ad hoc, istituito dal Consiglio di Amministrazione come da delibera di approvazione del Modello.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV della Società è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

4.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.

Ai fini dell'identificazione dell'Organismo di Vigilanza, conformemente a quanto previsto dalle principali associazioni di categoria di riferimento, la Società ha individuato quali requisiti indispensabili la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- **autonomia e indipendenza:** l'Organismo deve essere estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche al suo componente, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

- **professionalità:** ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata.

La Società ha ritenuto di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia, nonché in attività consulenziali.

- **continuità di azione:** l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.
- **onorabilità:** a questo proposito non possono essere nominati ("**condizione di incompatibilità**"):
 - coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. 61/2002;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater D.lgs. 58/1998.

In considerazione degli elementi sopra illustrati e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, gli Amministratori hanno ritenuto di conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo monocratico costituito ad hoc e composto da un membro.

4.2 Nomina, revoca e decadenza

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera che ne determina la durata in carica di un triennio. La delibera determina altresì il compenso, motivando la scelta sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

L'Organismo resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato. Tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società. In tal caso il neo-eletto Consiglio di Amministrazione deve provvedere a rideterminare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le integrazioni ritenute necessarie.

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia, indipendenza ed onorabilità, il componente dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nella Società;

- non dovrà svolgere funzioni esecutive per conto della Società;
- non dovrà far parte del nucleo familiare dell'Amministratore delegato o di uno dei Soci della Società;
- non dovrà risultare titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
- non dovrà trovarsi in una condizione di incompatibilità, così come descritta al precedente punto 4.1.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza è inoltre tenuto a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Oltre che in caso di morte, decade automaticamente dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza chi:

- dovesse perdere i requisiti di autonomia, indipendenza ed onorabilità, così come precedentemente descritti;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del proprio incarico.
- sia dichiarato ai sensi di legge incapace, interdetto o inabilitato;
- sia condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il componente dell'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.



Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, o procedure concorsuali;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell'Organismo, questo ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica il componente dell'Organismo di Vigilanza non può intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

4.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo gli Amministratori.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'adeguatezza ed effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica dell'effettiva osservanza del Modello da parte delle singole funzioni aziendali, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice etico siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione della necessità di procedere con eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale o nel business;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- segnalazione circa la necessità di irrogare eventuali sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello e delle disposizioni in esso contenute, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni aziendali.

Per quanto concerne le modalità attuative dei compiti sopra enunciati, l'Organismo di Vigilanza fa riferimento al proprio Regolamento nel quale sono meglio specificati i compiti di vigilanza in relazione ad efficacia, effettività e opportunità di aggiornamento del Modello.

4.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera. L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").



L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione una rendicontazione sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva. Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

La relazione annuale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento, per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello. L'Organismo, inoltre, potrà chiedere di essere sentito dagli Amministratori ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario.

4.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche dai Destinatari attinente al rispetto del Modello.



Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- segnalazioni;
- flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei Destinatari, in merito ad ogni informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, attinente alla violazione del Modello o delle previsioni del Decreto.

Tutti i Destinatari in buona fede sono, infatti, tenuti a presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto violazioni o sospetti di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In particolare, devono essere segnalate:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del Modello, del Codice di etico e delle disposizioni in essi contenute, da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

Le segnalazioni devono essere trasmesse alla casella di posta elettronica certificata, a cui può accedere solo l'OdV, secondo le modalità previste dalla procedura whistleblowing.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina di cui alla L. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing)", è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o

whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

In conformità alle disposizioni vigenti, si chiarisce che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria è da ritenersi nullo. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si ricorda, infine, che sono sanzionate secondo quanto disposto al successivo capitolo 6 "Sistema sanzionatorio":

- le eventuali violazioni delle misure poste a tutela del whistleblower;
- le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante flussi informativi da parte dei Destinatari, in merito ad eventi e aspetti attinenti all'ordinaria e straordinaria attività aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, devono essere trasmesse, su base periodica, all'Organismo di Vigilanza le informazioni, i dati e le notizie da questi richieste, tra cui quelle relative a:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;



- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- procedimenti disciplinari per violazione del Modello, del Codice etico e/o normativa aziendale;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- infortuni sul luogo di lavoro;
- incidenti ambientali;
- variazioni nel sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e/o nell'organigramma;
- i verbali delle adunanze degli organi sociali;
- corsi di formazione.

I flussi informativi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV, secondo le modalità previste dalla Procedura flussi informativi.

4.6 Libri dell'Organismo di Vigilanza di Aglatech14 S.p.A.

L'OdV stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite; tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica e della facoltà, in capo al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, di consultare i soli verbali delle riunioni e le relazioni periodiche.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del file server aziendale accessibile dai soli componenti dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli stessi componenti dell'OdV.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo saranno attribuite ai soli componenti dell'OdV, che dovranno restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.



L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce, tramite il proprio regolamento, le modalità di registrazione delle segnalazioni relative alle violazioni del Modello o di un Protocollo (disciplinate altresì dalla procedura whistleblowing); tali modalità tengono conto degli obblighi di riservatezza circa i nominativi degli eventuali segnalanti e delle istruttorie di verifica, al fine di garantire che tali dati e informazioni non siano consultabili da persone diverse dagli stessi componenti dell'OdV.



5 Formazione e informazione

5.1 Disposizioni generali

La Società assicura una corretta e completa conoscenza della normativa, del Modello e del Codice etico.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è trasmesso a tutte le risorse aziendali, che devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui si attesta l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello sono comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 Formazione del personale

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione tiene conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.



5.4 Informativa ai "Terzi Destinatari"

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice etico tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali consulenti, collaboratori, agenti, fornitori, distributori, *partner* commerciali e ulteriori soggetti esterni che operano nell'interesse o a vantaggio di Aglatech14 S.p.A..

Aglatech14 S.p.A. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti, con cui opera, apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

6 Il Sistema Disciplinare

6.1 Profili generali

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello, nonché un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle disposizioni richiamate dal Codice etico, dal Modello e dai documenti in esso richiamati, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi della Società.

Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio. I comportamenti illeciti in relazione del D. Lgs. n. 231/2001 e le violazioni del Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e, conseguentemente, comportano azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Ai fini del sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono, pertanto, condotte oggetto di sanzione sia i comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, sia le violazioni del Modello poste in essere da dipendenti o soggetti terzi che hanno rapporti con la Società. Essendo il Modello costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di una o più procedure e/o dei principi del Codice etico.

Costituiscono, altresì, condotte potenzialmente suscettibili di sanzioni disciplinari, la violazione delle misure poste a tutela del segnalante e la segnalazione effettuata con dolo o colpa grave che si riveli infondata.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti

Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:

- violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;
- presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Biasimo inflitto verbalmente: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto

comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Biasimo inflitto per iscritto: si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

Multa o sospensione dalla retribuzione e dal servizio: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello, la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o la presentazione di segnalazioni che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

La multa non può superare l'importo di quattro ore di retribuzione. La sospensione dalla retribuzione e dal servizio non può essere disposta per più di dieci giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per motivi disciplinari: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, è assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce, altresì, illecito disciplinare:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

6.4 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e Sindaci

Nei confronti degli Amministratori/Sindaci che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del whistleblower;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

La Società può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile.

In casi di gravi violazioni dei Consiglieri o Sindaci non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione/Collegio sindacale, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del Consigliere/Sindaco.



Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai reati con coscienza e volontà.

6.5 Le sanzioni nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Codice etico, del Modello e/o delle regole in esso richiamate, tra cui in particolare la disciplina whistleblowing, da parte dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, deve assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere.

In base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

6.6 Le sanzioni nei confronti dei "Terzi Destinatari"

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Modello e Codice etico, nonché le procedure applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Tali contratti devono prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice etico, del Modello e/o delle regole comportamentali in esso richiamate.

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di violazioni del Modello, del Codice etico o delle procedure adottate della Società è considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.



La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.